

### Il caso

Le agevolazioni della legge 112/2016 sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi, sia a quelle mortis causa. Lo ha chiarito l'Agenzia nella risposta a interpello 103/2022, in cui è stato esaminato il caso di una coppia di genitori di una ragazza disabile, che hanno istituito a suo favore un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di

affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte

### L'obiettivo

Questa pianificazione è stata progettata per sopperire alle necessità della disabile più velocemente rispetto a una gestione effettuata da un tutore. In questo contesto, soccorre la legge

112/2016, consentendo l'istituzione di un trust esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo per favorire l'inclusione sociale di queste persone, oltre alla cura e all'assistenza. E prevedendo che per i trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa, con esenzione da imposta di bollo

# La legge del «Dopo di noi» opera anche attraverso il testamento

## Il chiarimento

L'esenzione dalle imposte si applica sia alle attribuzioni in vita che a causa di morte

Angelo Busani

La dotazione di un «fondo speciale», gestito mediante un contratto di affidamento fiduciario, con un'attribuzione mortis causa (e cioè per mezzo di una disposizione testamentaria), beneficia delle agevolazioni della legge sul «dopo-di-noi» (legge 112/2016); in altre parole, queste agevolazioni sono applicabili sia alle attribuzioni tra vivi che a quelle mortis causa.

Lo ammette l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 103 del 11 marzo 2022, esaminando un caso nel quale i genitori di una ragazza disabile hanno programmato di fornir-

le l'occorrente supporto anche mediante l'istituzione di un fondo speciale da gestire in ossequio a un contratto di affidamento fiduciario, dotando il fondo speciale sia con attribuzioni durante la loro vita, sia con attribuzioni a causa di morte. Questa pianificazione è stata progettata al fine di sopperire alle necessità della persona disabile «in modo più fluido ed efficiente» rispetto alla burocrazia e alla lentezza proprie di una gestione effettuata da un tutore (il quale necessita di autorizzazioni dell'autorità giudiziaria).

La legge 112/2016, al fine di «favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità», specialmente «in vista del venir meno del sostegno familiare» alla persona disabile, ha previsto che:

1) vengano istituiti un trust, un vincolo di destinazione in base all'articolo 2645-ter del Codice civile oppure un «fondo speciale, composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinato con contratto

di affidamento fiduciario»;

2) la «strumentazione» sia istituita «in favore di persone con disabilità grave» e persegua «come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave».

Al ricorrere di questi presupposti si applicano i seguenti benefici:

a) è esente da imposta di successione e donazione, nonché da imposta di bollo, la sottoposizione di beni al vincolo del trust, al vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, e al vincolo del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario;

b) ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, istituiti in base alla legge 112/2016, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (e vi è esenzione da imposta di bollo).